CAMERA DEI DEPUTATI N. 993

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERRANOVA, BADALONI MARIA, BONTADE MARGHERITA, BUZZI, CERRETI ALFONSO, GERBINO, PETRUCCI, RAMPA, SALUTARI

Presentata il 18 marzo 1959

Istituzione del fondo I. N. C. A. M.-Case

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tutti conoscono le disagiate condizioni di una buona parte degli insegnanti elementari che sono spesso costretti a vivere in alloggi di fortuna, con gravissimo disagio, o addirittura lontani dalle località dove assolvono la propria funzione educativa.

L'I. N. C. A. M. – Istituto nazionale case ai maestri – che il Parlamento ha riconosciuto con legge 20 marzo 1954, n. 79, contribuisce, con la sua apprezzata attività, alla risoluzione del problema, grazie ai contributi statali delle leggi Tupini e Aldisio ed ai finanziamenti diretti, senza concorso dello Stato, da parte di Istituti di Credito, prima fra tutti, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Nell'assolvimento delle sue finalità istituzionali l'I. N. C. A. M. ha finora impostato programmi costruttivi, in tutte le provincie, per un complessivo ammontare di lire 7 miliardi.

Molto resta ancora da fare specialmente in favore dei maestri meno abbienti e di coloro che devono risiedere in località sperdute, per le quali è difficilissimo l'intervento dell'I. N. C. A. M. in base alle attuali provvidenze governative.

Perché l'I. N. C. A. M. sia messo in grado di perseguire compiutamente il suo fine istituzionale di costruire alloggi per i maestri dei centri minori, delle zone più disagiate e di montagna ove non operano altri Istituti ed ove il problema della casa riveste carattere di particolare urgenza e gravità, è necessario che questo benemerito Istituto possa usufruire di fondi particolari, oltre le normali provvidenze governative in favore dell'incremento edilizio.

Lo Stato, nell'interesse stesso della scuola che si identifica con i basilari interessi della Nazione, non può che favorire al massimo le iniziative tendenti a legare i maestri alla sede d'insegnamento, perché ci sia continuità nell'indirizzo educativo e l'opera del maestro possa svolgersi anche fuori delle aule.

Tuttavia, nella consapevolezza che lo Stato può alleviare ma non risolvere un problema di così notevole ampiezza, una soluzione integrale, se pur necessariamente graduata nel tempo, è solo da ricercarsi nella organizzazione solidaristica e nella utilizzazione razionale delle stesse risorse della categoria.

In questo spirito informatore la presente proposta di legge è stata formulata senza prevedere nessun nuovo onere al bilancio statale. Si chiede soltanto che, in considerazione delle particolarissime esigenze degli insegnanti elementari, le ritenute operate in favore del fondo I. N. A.-Casa sugli stipendi dei maestri, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, nonché, i corrispondenti

contributi statali, vengano affidati in gestione all'I. N. C. A. M. – Istituto nazionale case ai maestri – per l'attuazione di un programma costruttivo da realizzarsi in modo particolare nelle zone e nelle località sopraindicate.

La validità dei motivi morali, sociali e giuridici che sono a fondamento della presente proposta di legge non mancherà di ottenere il consenso del Parlamento traducendo in atto i voti ripetutamente espressi dalla categoria, la quale chiede soltanto di poter direttamente provvedere a questo bene essenziale che davvero completa la personalità umana e rafforza le nostre istituzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le ritenute operate in favore del Fondo I. N. A.-Casa sugli stipendi degli insegnanti, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici di ruolo delle scuole elementari di Stato, e corrispondenti contributi statali, sono affidate in gestione, con decorrenza dal 1° luglio 1959, all'I. N. C. A. M – Istituto nazionale case ai maestri – secondo le norme di cui ai successivi articoli.

ART. 2.

Le somme di cui all'articolo 1 costituiscono il fondo speciale I. N. C. A. M.-Case e affluiscono su un conto aperto presso la Cassa depositi e prestiti. Esse saranno destinate alla costruzione di abitazioni economiche da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita al personale contribuente che si trovi nelle condizioni previste dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

ART. 3.

Il controllo sulla gestione del Fondo speciale I. N. C. A. M.-Case è esercitato da un Collegio di revisori dei conti costituito dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e da un rappresentante della Corte dei conti.

ART. 4.

I canoni di locazione saranno determinati tenendo conto dell'ammortamento del capitale investito nelle costruzioni e di una quota per rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.

ART. 5.

Le somme versate al Fondo speciale I. N. C. A. M.-Case per i canoni di cui all'articolo 4 saranno destinate alla costruzione di nuovi edifici.

ART. 6.

Il trasferimento di proprietà degli alloggi si effettua con il contratto di compravendita allo scadere della locazione la cui durata non

potrà superare il periodo massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata dopo dieci anni, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito.

ART. 7.

Le somme disponibili saranno destinate annualmente alle costruzioni nelle varie provincie con programmi proporzionati all'organico del personale contribuente.

Gli alloggi saranno assegnati per un'aliquota pari al 70 per cento in base ad una graduatoria di necessità; per un'aliquota pari al 30 per cento mediante sorteggio fra il personale contribuente che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 2.

ART. 8.

I progetti predisposti dall'Amministrazione del Fondo speciale I. N. C. A. M.-Case in attuazione dei programmi costruttivi di cui all'articolo 7, saranno inviati agli uffici del Genio civile, competenti per territorio, i quali procederanno al controllo, in via tecnica, delle opere di costruzione, vistando i relativi stati di avanzamento che saranno inviati alla Cassa depositi e prestiti, per il prelevamento delle somme. Gli Uffici del Genio civile cureranno altresì il collaudo dei fabbricati.

ART. 9.

Gli alloggi costruiti dall'I. N. C. A. M.-Case, sono esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte.

Sono concessi il beneficio della tassa fissa minima di registro e ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto quando abbiano per oggetto la costruzione di case di cui alla presente legge.

È altresì concessa la esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione.

ART. 10.

Ai contratti di assegnazione in locazione con patto di futura vendita ed ai trasferimenti di proprietà di case costruite ai sensi della presente legge, è accordata l'esenzione dal bollo e la tassa fissa minima di registro e ipotecaria.